

Ordinanza
sulla protezione delle zone palustri
di particolare bellezza e di importanza nazionale
(Ordinanza sulle zone palustri)

del 1° maggio 1996 (Stato 1° luglio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23b capoverso 3 e 23c capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
ordina:

Art. 1 Inventario federale

¹ L'inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (inventario delle zone palustri) comprende gli oggetti enumerati nell'allegato 1.

² L'inventario non è esaustivo; è regolarmente controllato e aggiornato.

Art. 2 Descrizione degli oggetti

¹ La descrizione degli oggetti è pubblicata separatamente. In quanto allegato 2, questa pubblicazione è parte integrante della presente ordinanza.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente² (Ufficio federale) e presso i Cantoni.³ Questi ultimi designano i servizi interessati.

Art. 3 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni fissano il perimetro preciso degli oggetti. Sentono:

- a. i proprietari fondiari;
- b. i gestori, segnatamente nel settore agricolo e silvicolo;
- c. i titolari di concessioni e di autorizzazioni per costruzioni e impianti;
- d. i Comuni;

RU 1996 1839

¹ RS 451

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU 2003 249).

- e. le organizzazioni che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 12 capoverso 2 LPN.

² Nel settore delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni e impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti.

³ Se il perimetro preciso non è ancora stato fissato, l'autorità cantonale competente prende su domanda una decisione di accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Chiunque presenta una domanda deve poterla fondare sull'esistenza di un interesse degno di protezione.

Art. 4 Obiettivi della protezione

¹ In tutti gli oggetti:

- a. il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zone palustre;
- b. sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi culturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento;
- c. si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'Ufficio federale;
- d. è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile.

² Le descrizioni degli oggetti nell'allegato 2 servono ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione.

Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione.

² Essi provvedono segnatamente affinché:

- a. i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza;
- b. siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1^{bis} LPN che si trovano all'interno di una zona palustre;
- c. la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23^d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri;

- d. costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione;
- e. l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione;
- f.⁵ laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN⁶.

Art. 6 Termini

¹ I provvedimenti previsti nell'articolo 3 capoverso 1 e nell'articolo 5 devono essere presi entro il termine di 3 anni.

² Per i Cantoni di media e debole capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone palustri rappresenta un onere considerevole, questo termine è di sei anni quando si tratta di oggetti la cui conservazione non è minacciata. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁷ designa i Cantoni interessati.

Art. 7 Protezione precauzionale

Le costruzioni, gli impianti e le modifiche di terreno, nonché i cambiamenti notevoli del modo di utilizzazione del suolo sono vietati negli oggetti fintantoché i Cantoni non hanno preso provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se sono compatibili con l'articolo 5.

Art. 8 Riparazione dei danni

I Cantoni provvedono, ogni volta che si presenti l'occasione, affinché danni esistenti agli oggetti vengano riparati nella misura del possibile.

Art. 9 Obblighi della Confederazione

¹ Nella loro attività, le autorità, i servizi, gli istituti e le aziende federali sono tenuti a rispettare gli obiettivi della protezione.

⁵ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

⁶ RS 451.1

⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

² Prendono i provvedimenti previsti negli articoli 5, 7 e 8 nei settori di loro competenza in virtù della legislazione speciale federale applicabile.

Art. 10 Resoconto

Fintantoché non hanno preso i provvedimenti necessari giusta l'articolo 3 capoverso 1 e l'articolo 5, alla fine di ogni anno i Cantoni stendono una relazione per l'Ufficio federale sullo stato della protezione delle zone palustri sul loro territorio.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione consiglia e sostiene i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dall'articolo 22 OPN⁸.

Art. 12 Modificazione del diritto previgente

L'ordinanza del 24 gennaio 1996⁹ sui contributi a fini ecologici è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

...

Art. 13¹⁰

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁸ RS 451.1

⁹ [RU 1996 1007 1842, 1997 2458, 1999 295 art. 6 lett. b]

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 25 feb. 2004, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1833).

Allegato I¹¹
(art. 1)

Lista delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale

N.	Località	Cantoni	Comuni	Iscrizione	Revisioni
1	Rothenthurm	ZG, SZ	Einsiedeln, Feusisberg, Oberägeri, Rothenthurm	1996	2004
2	Les Ponts-de-Martel	NE	Brot-Plamboz, Les Ponts- de-Martel, Noiraigue, Travers	1996	
3	Schwantenu	SZ	Einsiedeln	1996	
5	Pfäffikersee	ZH	Fehraltorf, Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon	1996	
6	Zugerberg	ZG	Walchwil, Zug	1996	2004
7	Etang de la Gruère	JU, BE	Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier, Tramelan	1996	
8	Hinter Höhi	SG	Amden, Nesslau	1996	
9	La Vraconnaz	VD	Sainte-Croix	1996	
10	Breitried/Unteriberg	SZ	Einsiedeln, Unteriberg	1996	
11	Chaltenbrunnen	BE	Meiringen, Schattenhalb	1996	
12	La Chaux-des- Breuleux	JU, BE	La Chaux-des-Breuleux, Mont-Tramelan, Saignelégier, Tramelan	1966	
13	Habkern/Sörenberg	LU, BE	Beatenberg, Eriz, Flühli, Habkern, Horrenbach- Buchen, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienzersee, Schangnau	1996	2007
15	Glaubenberg	OW, LU	Alpnach, Entlebuch, Flühli, Giswil, Hasle, Sarnen, Schüpfheim, Schwarzenberg	1996	
16	Bellelay	BE	Châtelat, Saicourt	1996	2007
19	Lauenensee	BE	Gsteig, Lauenen	1996	
21	Vallée de Joux	VD	L'Abbaye, Le Chenit	1996	2001
22	Gamperfin	SG	Grabs	1996	
25	Ibergereg	SZ	Alpthal, Einsiedeln, Ober iberg, Schwyz, Unteriberg	1996	2007
27	Les Pontins	BE	Saint-Imier, Sonvilier	1996	2007
33	Les Gurles	FR	Grangettes, Marsens, Maulès, Riaz, Romanens	1996	

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2655).

N.	Località	Cantoni	Comuni	Iscrizione	Revisioni
35	La Chaux-d'Abel	BE, JU	Le Noirmont, Les Bois, Muriaux, Saint-Imier, Sonvilier	1996	
37	Hirzel	ZH	Hirzel, Horgen, Schönenberg, Wädenswil	1996	
38	Rotmoos/Eriz	BE	Eriz, Horrenbach-Buchen, Schangnau, Sigriswil	1996	
39	Lac de Lussy	FR	Châtel-Saint-Denis, Remaufens	1996	2004
45	God da	GR	Celerina/Schlarigna, St. Moritz	1996	
53	San Bernardino	GR	Hinterrhein, Mesocco	1996	
55	Schwändital	GL	Näfels, Oberurnen	1996	
56	Alp Nadéls	GR	Trun	1996	
59	Wolzenalp	SG	Ebnat-Kappel, Nesslau	1996	
62	Schwägalp	SG, AR, AI	Alt St. Johann, Gonten, Hundwil, Krummenau, Nesslau, Schwende, Stein, Urnäsch	1996	2004
66	Chellen	SG	Ebnat-Kappel, Hemberg, Krummenau, Wattwil	1996	
88	Creux du Croue	VD	Arzier	1996	
93	Le Niremont	FR	Châtel-Saint-Denis, Semsales	1996	
94	La Brévine	NE	La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot	1996	
98	Klein Entlen	LU	Entlebuch, Flüfli, Hasle, Schüpfheim	1996	
99	Col des Mosses/ La Lécherette	VD	Château-d'Oex, Ormont-Dessous	1996	2001
105	Unterägeri	ZG	Unterägeri, Zug	1996	2004
106	Wetzikon/Hinwil	ZH	Dürnten, Gossau, Hinwil, Wetzikon	1996	
109	Furner Berg	GR	Furna, Jenaz, Schiers	1996	
110	Fulensee	UR	Erstfeld	1996	
118	Sparenmoos/ Neuenberg	BE	Boltigen, Zweisimmen	1996	
119	Haslerberg/Betelberg	BE	Lauenen, Lenk	1996	
132	Unter Hüttenbüel	SG	Ebnat-Kappel, Gommiswald, Rieden, Wattwil	1996	
163	Gurnigel/Gantrisch	BE	Blumenstein, Guggisberg, Rüeggisberg, Rüscheegg, Rüti bei Riggisberg	1996	
189	Lucomagno/Dötra	TI	Olivone	1996	
204	Göscheneralp	UR	Göschenen	1996	

N.	Località	Cantoni	Comuni	Iscrizione	Revisioni
217	Alp Flix	GR	Sur	1996	
226	Val Fenga	GR	Ramosch, Sent	1996	
227	Faninpass	GR	Fideris, Jenaz, Peist	1996	
232	Oberbauen/Scheidegg	NW, UR	Emmetten, Seelisberg	1996	
235	Sägel/Lauerzersee	SZ	Arth, Lauerz, Steinen	1996	
251	Maschwander Allmend	ZG, ZH	Cham, Hünenberg, Maschwanden, Obfelden	1996	2004
260	Piano di Magadino	TI	Cadenazzo, Cugnasco, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno, Magadino, S. Antonino, Sementina	1996	
263	Val da Sett	GR	Bivio	1996	
265	Tamangur	GR	Scuol, Valchava	1996	
268	Grimsel	BE	Guttannen	2004	2007
275	Petersinsel	BE	Erlach, Twann	1996	
280	Aare/Giessen	BE	Allmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen	1996	
289	Les Grangettes	VD	Noville	1996	2004
296	Le Marais des Monod	VD	Apples, Ballens, Mollens, Montricher, Pampigny	1996	
302	Val de Réchy	VS	Nax	1996	
315	Maighels	GR	Tujetsch	1996	
319	Riet/Tamons	SG	Mels	1996	
320	Tratza-Pany	GR	Luzern	1996	
322	Albrun	VS	Binn	1996	
324	Vorder Höhi	SG	Alt St. Johann, Amden	1996	
325	Alpe di Chièra	TI	Oscio, Quinto	1996	
326	Monti di Medeglia	TI	Isove, Medeglia, Robasacco	1996	
336	Amsoldingen	BE	Amsoldingen, Höfen, Thierachern, Uebeschi	1996	2004
339	Albrist	BE	St. Stephan	1996	
347	Alpe Zaria	TI	Fusio	1996	
351	Frauenwinkel	SZ	Freienbach	1996	
357	Urnerboden	UR, GL	Linthal, Spiringen	1996	
359	Plaun Segnas Sut	GR	Flims	1996	
364	Alp da Stierva	GR	Mon, Salouf, Stierva	1996	
365	Alp Anarosa	GR	Casti-Wergenstein	1996	
368	Buffalora	GR	Tschierv	1996	
369	Plan da San Franzesch	GR	Poschivao	1996	
370	Hilferenpass	LU	Escholzmatt, Flühli, Marbach	1996	
378	Neeracher Ried	ZH	Dielsdorf, Hochfelden, Höri, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Stadel, Steinmaur	1996	

N.	Località	Cantoni	Comuni	Iscrizione	Revisioni
385	Lützelsee	ZH	Bubikon, Gossau, Grüningen, Hombrechtikon, Stäfa	1996	
387	Gräppelen	SG	Alt St. Johann	1996	
390	Bachsee	BE	Grindelwald	1996	
391	Grosse Scheidegg	BE	Grindelwald	1996	
414	Durannapass	GR	Conters im Prättigau, Langwies	1996	
416	Grande Cariçaie	VD, FR, BE, NE	Chabrey, Cheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres, Châbles, Cudrefin, Delley- Portalban, Estavayer- le-Lac, Font, Gampelen, Gletterens, Haut-Vully, Ins, Marin-Epagnier, Vernay, Yverdon-les-Bains, Yvonand	1996	2001/ 2007
419	Steingletscher	BE	Gadmen	1996	
420	Fänerenspitz	AI, SG	Altstätten, Oberriet, Rüte	1996	2004
421	Val da Campasc/ Passo del Bernina	GR	Poschiavo	1996	

*Allegato 2*¹²
(art. 2 e 4)

Descrizione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale

¹² Il testo del presente allegato e le sue modifiche, non è pubblicato nè nella RU, nè nella RS (vedi RU **2001** 1894, **2004** 1833, **2007** 2655). Conformemente all'art. 2 cpv. 2, può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 3003 Berna e presso i Cantoni.

*Allegato 3*¹³

¹³ Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 25 feb. 2004, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU **2004** 1833).